

# Start-up, l'affitto non agevola

## Non ha i requisiti soggettivi l'impresa frutto di spin-off

Pagina a cura

DI CINZIA DE STEFANIS

**È** in possesso del requisito soggettivo per la qualifica di pmi innovativa (al fine di beneficiare del particolare regime di favore a esse riservato) chi impiega personale qualificato sia in forma di lavoro dipendente, sia a titolo di parasubordinazione o comunque «a qualunque titolo». L'esonero per cinque anni dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è da intendersi limitato al solo ramo d'azienda dell'incubatore certificato che effettivamente svolge tale attività, senza alcuna possibilità di estendere immotivatamente tale agevolazione all'intera società e alle altre e diverse attività prevalenti esercitate. La certificazione di bilancio è requisito essenziale della pmi innovativa nella fase di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese e deve permanere per tutta la durata dell'iscrizione.

Sono queste alcune delle novità contenute negli ultimi pareri del ministero dello sviluppo economico (parere 14 luglio 2015 n. 117280, parere 3 settembre 2015 prot. 155144, parere 2 settembre 2015 prot. 154287 e 154297) in materia di pmi innovative, emanati alla luce del decreto legge 3 del 2015 «Investment Compact».

**Affitto d'azienda.** Non è in possesso del requisito soggettivo dettato dall'articolo 25, comma 2, lettera g) del dl n. 179 del 2012 la start-up innovativa il cui core business deriva dall'affitto dell'azienda. La normativa è chiara quando parla delle esclusioni elencando fusione, cessione e scissione e non elenca l'affitto di ramo d'azienda.

Da un punto di vista generale, se è vero che l'articolo 2556 del codice civile, accomuna le due fattispecie (cessione e affitto) in unica norma, in realtà opera tale confusione solo ai fini della forma e della pubblicità dei relativi contratti.

Sotto il profilo sostanziale, l'articolo 2562 del codice civile, rimanda alla disciplina dell'usufrutto d'azienda e non a quella generale della cessione d'azienda (o suo ramo) stante la natura provvisoria del trasferimento, il differente animus

(possesso nel caso della cessione, godimento nel caso dell'affitto), e l'obbligo di restituzione finale, oltre agli obblighi ricorrenti. Se ne deduce una complessiva differenza tra i due istituti. Certamente sotto il profilo teleologico, la volontà insita nella disposizione del legislatore del dl n. 179 del 2012 è quella di evitare che si creino delle start-up innovative frutto di spin-off

di precedenti esperienze consolidate, che non avrebbero i requisiti di fondo che il legislatore lega alla figura della start-up stessa.

**Deposito del curriculum vitae dei soci.** È necessario indicare i titoli di studio e le esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa e nella pmi innovativa, esclusi

eventuali dati sensibili. La volontà legislativa è mirata a conoscere i dati relativi ai soggetti direttamente impegnati nella start-up o nella Pmi innovativa e non anche a quelli che, a titolo di mero investimento, partecipano tramite azionariato o crowdfunding al capitale di rischio della medesima. Le due norme considerate (articolo 25 comma 12, lett. g) del dl 179 del 2012 e ar-

### I chiarimenti del Mise

Parere  
3 settembre 2015  
prot. 155144

La certificazione di bilancio quale requisito essenziale della pmi innovativa è elemento essenziale della pmi innovativa sia nella fase di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sia durante l'iscrizione della stessa nel registro delle imprese

Parere  
2 settembre 2015  
prot. 154287

Obblighi informativi sui soci per una pmi innovativa quotata su una piattaforma multilaterale di negoziazione. Il principio di trasparenza viene temperato per i soci non rilevanti. Per similitudine si applica anche alle start-up innovative, tipicamente per quelle che effettuano campagne di equity crowdfunding

Parere  
2 settembre 2015  
prot. 154297

Deposito del curriculum vitae dei soci presso il registro impresa per una società che effettua una campagna di equity crowdfunding e presenta quindi un azionariato diffuso. Gli obblighi informativi si limitano ai c.d. «soci rilevanti»

Parere  
14 luglio 2015  
n. 117280

L'esonero dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio per cinque anni dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, previsto per gli incubatori certificati (articolo 26, comma 8, del dl n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012) è da intendersi limitato al solo ramo d'azienda che effettivamente svolge tale attività, senza alcuna possibilità di estendere immotivatamente tale agevolazione all'intera società e alle altre e diverse attività prevalenti esercitate

ticolo 4, comma 3, lett. h) del dl n. 3 del 2015, rispettivamente per le start-up e le pmi innovative) hanno il medesimo tenore letterale e richiedono la «indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa o nella pmi innovativa, esclusi eventuali dati sensibili».

**Requisito dei costi in attività di R&S, immobilizzazioni immateriali.** Ogni spesa per ricerca e sviluppo sia da considerarsi rilevante ai fini della qualifica della pmi innovativa, con la sola eccezione delle spese immobiliari. Le immobilizzazioni immateriali sono annoverabili tra le attività di ricerca e sviluppo ai fini del conseguimento del relativo requisito ai fini del riconoscimento di pmi innovative e, per similitudine, di start-up innovative.

Il potere di verifica sul possesso dei requisiti della Pmi innovativa da parte delle camere di commercio è di natura formale. Resta fermo tuttavia che nell'ambito delle verifiche formali in carico all'ente camerale sicuramente rientrano quelle relative al rapporto percentuale delle spese di ricerca e sviluppo a, ovviamente nei limiti della documentazione in mano alla camera stessa (che nell'ipotesi è anche depositaria del bilancio e delle relative note e relazioni), senza tuttavia che sia condotta un'analisi ispettiva, che chiaramente non compete né è possibile alla Cciaa stessa.

**Certificazione del bilancio.** La certificazione di bilancio è elemento essenziale della fattispecie in fase di iscrizione della pmi innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese e deve permanere per tutta la durata dell'iscrizione stessa. Le immobilizzazioni immateriali sono annoverabili tra le attività di ricerca e sviluppo ai fini del conseguimento del relativo requisito ai fini del riconoscimento di pmi innovative e per la relativa iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. In altri termini il legislatore non pone, né con riferimento alle Pmi innovative, né alle start-up, alcun pregiudizio nei confronti delle forme giuridiche contrattuali di collaborazione del personale «qualificato» con la società.